

Città di Lecce

CENTRO DI RESPONSABILITÀ XIV: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
CENTRO DI RESPONSABILITÀ XX: Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Energia, Ufficio
Unico dei rifiuti, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili.

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico sul suolo mediante irrigazione, delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento provenienti dall'impianto per la distribuzione carburanti con marchio TotalErg sito in Lecce al Viale Rossini n. 89 PV NI006751 – richiedente Società Gestioni Europa S.r.l.

Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia

Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore Tecnico Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono

Premesso che:

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia.....";
- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:"..... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità,a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,.....";
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- l'art. 36 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, dispone: "oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:
 - a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;
 - b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
- l'impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera q – attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);
- il R.R. 26/13 prevede, all'art. 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- il R.R.26/13 prevede, all'art. 10 commi 1, 2 e 4 per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;
- con istanza acquisita al prot. Generale di questa Amministrazione Comunale in data 27/11/2014 e n. 116080 il sig. Antonio Ionadi, residente per la carica in Roma al Viale Delle Industrie n. 92, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società Gestioni Europa S.r.l. con sede legale in Roma al viale Delle Industrie n. 92 recante PIVA n. 05868471003, chiedeva l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque meteoriche e di dilavamento provenienti dall'impianto distribuzione carburanti con marchio TotalErg sito in Lecce al viale Rossini n. 89 e recante PV NI006751;
- con provvedimento prot. n. 0076012/2012 del 21/06/2012 il Settore Ambiente di questa Amministrazione comunale rilasciava, al gestore protempore dell'impianto suddetto, l'autorizzazione all'immissione nel collettore fognario della rete bianca;
- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. n. 9214 del 28/01/2015, trasmetteva alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C. la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dal sig. Antonio Ionadi, per scarichi di acque meteoriche e di dilavamento provenienti dall'impianto distribuzione carburanti con marchio TotalErg sito in Lecce al viale Rossini n. 89 PV NI006751 allegando la seguente documentazione: relazione tecnica generale, tavola grafica

“planimetria schema impianto di trattamento acque meteoriche” per le acque di prima e seconda pioggia”;

- con nota prot. n. 21142 del 31/03/2015 il settore Politiche Culturali, sociali e del lavoro – Servizio Attività Produttive ed Economiche della Provincia di Lecce trasmetteva il provvedimento conclusivo del procedimento n. 21/2015, che recepiva la determinazione del servizio ambiente della stessa Provincia di Lecce n. 505 del 26/03/2015, con promemoria relativo agli adempimenti connessi alla conclusione del procedimento da parte del SUAP Comunale;
- l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l’altro: *“i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”;*

Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l’atto di determinazione della Provincia di Lecce – Servizio Ambiente n. 505 del 31/03/2015;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la Delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determinazioni dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell’Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015.

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- l’impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c’è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall’art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera q – attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);
- il R.R. 26/13 prevede, all’art 2, l’obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- con istanza acquisita al prot. Generale di questa Amministrazione Comunale in data 27/11/2014 e n. 116080 il sig. Antonio Ionadi, residente per la carica in Roma al Viale Delle Industrie n. 92, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società Gestioni Europa S.r.l. con sede legale in Roma al viale Delle Industrie n. 92 recante PIVA n. 05868471003, chiedeva l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque meteoriche e di dilavamento provenienti dall’impianto distribuzione carburanti con marchio TotalErg sito in Lecce al viale Rossini n. 89 e recante PV NI006751;
- con provvedimento prot. n. 0076012/2012 del 21/06/2012 il Settore Ambiente di questa Amministrazione comunale rilasciava, al gestore protempore dell’impianto suddetto, l’autorizzazione all’immissione nel collettore fognario della rete bianca;
- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. n. 9214 del 28/01/2015, trasmetteva alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C. la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dal sig. Antonio Ionadi, per scarichi di acque meteoriche e di dilavamento provenienti dall’impianto distribuzione carburanti con marchio TotalErg sito in Lecce al viale Rossini n. 89 PV NI006751 allegando la seguente documentazione: relazione tecnica generale, tavola grafica *“planimetria schema impianto di trattamento acque meteoriche” per le acque di prima e seconda pioggia”;*
- con nota prot. n. 21142 del 31/03/2015 il settore Politiche Culturali, sociali e del lavoro – Servizio Attività Produttive ed Economiche della Provincia di Lecce trasmetteva il provvedimento conclusivo del procedimento n. 21/2015, che recepiva la determinazione del servizio ambiente della stessa Provincia

di Lecce n. 505 del 26/03/2015, con promemoria relativo agli adempimenti connessi alla conclusione del procedimento da parte del SUAP Comunale;

- secondo quanto riportato nella determinazione provinciale n. 500: *“l’impianto effettuerà i trattamenti conformi a quanto sopra separando le acque di prima da trattare e destinando le acque di prima pioggia, depurate ed accumulate in vasca, all’irrigazione delle aiuole dell’impianto.”*

Ritenuto pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della Società GESTIONI EUROPA S.r.l. con sede in Roma al Viale delle Industrie n.92, P.IVA 05868471003, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Antonio IONADI residente per la carica in Roma al viale Delle Industrie n. 92, C.F. NDINTN72S231754F, dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

- art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013 - lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
- art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013 – autorizzazione allo scarico - immissione nel collettore della rete fognaria comunale delle acque meteoriche di seconda pioggia;

Verificato:

- *La regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA

1. **di rilasciare**, ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, a favore della Società **GESTIONI EUROPA S.r.l.** con sede in Roma al Viale delle Industrie n.92, P.IVA 05868471003, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. **Antonio IONADI** residente per la carica in Roma al viale Delle Industrie n. 92, C.F. NDINTN72S231754F, **l’Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

- art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013 - lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
- art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013 – autorizzazione allo scarico - immissione nel collettore della rete fognaria comunale delle acque meteoriche di seconda pioggia;

per l’impianto distribuzione carburanti con marchio TotalErg sito in Lecce al viale Rossini n. 89 e recante PV NI006751;

2. **di prendere atto** di quanto contenuto nella nota dello Sportello SUAP della Provincia di Lecce prot. n. 21142 del 31/03/2015 con la quale si chiude con esito favorevole il procedimento di AUA n. 21/2015 recependo termini e condizioni riportati nella determinazione dirigenziale del Servizio Ambiente della stessa Provincia di Lecce n. 505 del 26/03/2015;

3. **di sottoporre**, la **Società GESTIONI EUROPA S.r.l.** con sede in Roma al Viale delle Industrie n.92, P.IVA 05868471003, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. **Antonio IONADI**,

con riferimento all’autorizzazione di cui all’art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013 - lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013, come da planimetria allegata, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) realizzare i previsti interventi di adeguamento al R.R. 26/13 entro 36 mesi dalla data di rilascio dell’AUA da parte del SUAP comunale;
- b) dare comunicazione della realizzazione degli interventi di adeguamento, allo sportello SUAP comunale, al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e al Settore Ambiente di questa A.C., inviando certificato di regolare esecuzione degli stessi;
- c) ad opere di adeguamento realizzate effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia accumulate entro 48 ore dal termine dell’evento piovoso;

- d) ad opere di adeguamento realizzate rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
- e) ad opere di adeguamento realizzate destinare prioritariamente le acque di prima pioggia e seconda pioggia depurate ed accumulate in vasca, all'irrigazione delle aiuole e agli usi domestici consentiti. Scaricare l'eccedenza nella trincea di dispersione;
- f) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
- g) effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188,189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
- h) informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13, Il Comune di Lecce (SUAP comunale e Settore Ambiente), l'Arpa, la ASL competente, il Settore Ambiente e la Provincia di Lecce, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
- i) trasmettere al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa Ammin. Comunale, entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di AUA, le schede tecniche di rilevamento degli scarichi, approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
- j) procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13 per ogni modifica dell'attività o dell'impianto;

con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013 – autorizzazione allo scarico - immissione nel collettore della rete fognaria comunale delle acque meteoriche di seconda pioggia, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

01. rispettare quanto riportato nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con particolare attenzione ai limiti previsti dalla Tabella 3 allegato 5 parte III del richiamato D.Lgs. – scarico in rete fognaria;
02. è fatto assoluto divieto di immettere nella rete di pubblica fognatura bianca le acque rivenienti dai locali servizi igienici e similari e/o da impianti di autolavaggio e similari che dovranno scaricare direttamente nel collettore pubblico delle acque nere acquisendo la necessaria autorizzazione dal servizio gestore;
03. le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
04. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti;
05. i materiali derivanti dalle operazioni, di cui ai punti 03. e 04. precedenti, devono essere smaltiti come rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo;
06. sia mantenuto costantemente accessibile ed in regolare efficienza il pozzetto di ispezione ai fini dei controlli esterni da parte degli Enti preposti;
07. al fine di quanto sopra, la ditta dovrà effettuare, con cadenza annuale e presso laboratori autorizzati le analisi chimiche e batteriologiche per la verifica dei limiti previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Il rapporto di prova e campionamento dovrà essere corredato dal giudizio conclusivo a firma di professionista competente, dal quale si evinca il rispetto dei parametri previsti dalla vigente normativa, le stesse analisi devono essere trasmesse oltre che all'ufficio ambiente del Comune di Lecce anche agli uffici dell'Arpa Puglia Dap di Lecce ed al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce;
08. la ditta dovrà verificare periodicamente la perfetta tenuta stagna delle vasche, per mantenere in efficienza l'impianto, come previsto dalla normativa vigente;
09. la manutenzione dell'impianto dovrà essere effettuata almeno ogni sei mesi da personale qualificato e con periodicità massima di cinque anni, l'impianto dovrà essere svuotato e sottoposto ad un'ispezione


che comprende la tenuta stagna, la resistenza statica, le condizioni strutturali interne ed esterne, la sicurezza per le operazioni di controllo e di svuotamento periodico;

10. provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche, secondo quanto prescritto dalla casa costruttrice degli impianti, rimuovendo altresì il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e gli oli dal pozzetto di raccolta da smaltire come rifiuti nei modi di legge. Si dovrà procedere periodicamente all'asportazione dei fanghi di sedimentazione ed al lavaggio dei filtri e, in funzione dell'utilizzo dell'impianto e del carico inquinante, al controllo visivo mensile delle vasche di sedimentazione e di disoleazione;
 11. i filtri dell'impianto di trattamento dovranno essere consegnati a centri di raccolta specializzati che si occupano del riciclaggio e del trattamento finale, il tutto dovrà essere annotato su un registro;
 12. l'olio recuperato dalla camera di raccolta dovrà essere consegnato a centri di raccolta specializzati che si occupano del riciclaggio e del trattamento finale, il tutto dovrà essere annotato tramite un registro vidimato di carico e scarico;
 13. le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 14. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti;
 15. i materiali derivanti dalle operazioni, di cui ai punti l) ed m) precedenti, devono essere smaltiti come rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo;
 16. presso l'impianto dovrà essere tenuto un registro nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
 - a) data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - b) periodi di fermo dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - c) manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
 - d) data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;Tale registro (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;
 17. in caso di cessazione dello scarico, il richiedente dovrà, tramite il SUAP comunale, darne immediata comunicazione al Settore Ambiente di questa A.C., alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente nonché all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce;
 18. la ditta, come previsto dal D.Lgs. n.152/2006 e dal D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, entro e non oltre 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, dovrà trasmettere al Settore Ambiente del Comune di Lecce per il tramite del SUAP di quest'A.C., e per l'impianto di autolavaggio, la comunicazione avente ad oggetto l'attività ad inquinamento "*scarsamente rilevante*" di cui all'art.272 comma 1 del su richiamato Decreto Legislativo;
 19. la ditta dovrà trasmettere entro e non oltre 30 giorni dal rilascio del provvedimento di A.U.A., copia dell'autorizzazione dell'Ente Gestore (AQP) per lo scarico nella rete fognaria nera delle acque luride provenienti dai servizi e dall'impianto di autolavaggio;
 20. la ditta dovrà comunicare tempestivamente, tramite il SUAP comunale, al Settore Ambiente di questa A.C., alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente nonché all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce, il subentro di altra ditta nella GESTIONI dell'impianto, il trasferimento di proprietà della struttura o la variazione di cariche sociali;
4. **dare atto** che questa Amministrazione Comunale si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
- richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra Autorità competente;
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;

- è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
5. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;
 6. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
 7. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del comma 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
 8. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;
 9. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:
 - a) Alla Società TotalErg S.p.A. con sede legale in Roma alla Via dell'Industria n.92;
 - b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Lombardia n. 7 – Lecce;
 - c) Alla Provincia di Lecce – Servizio Attività Economiche e Produttive, via Umberto I° n.13 - Lecce;
 - d) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
 - e) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
 - f) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
 - g) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale - Lecce;
 10. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
 11. **dare atto** che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
 12. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

F.TO
IL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Luigi MANIGLIO

F.TO
IL DIRIGENTE
SETTORE AMBIENTE
Arch. Fernando BONOCUORE



VIALE G. ROSSINI

- Superficie totale mq. 2075,00
- Superficie di dilavamento mq. 910,00
- Superficie pensilina mq. 203,00
- Superficie verde mq. 425,00

Riutilizzo acque di prima pioggia in irrigazione

LEGENDA	
	POZZETTO DI ISPEZIONE
	POZZETTO DI CAMPIONAMENTO
	POMPA SOMMERSA
	CADITOIA
	GRIGLIA DI RACCOLTA ACQUE
	TUBAZIONE ACQUE DI PIAZZALE
	TUBAZIONE ACQUE DI COPERTURA
	TUBAZIONE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
	TUBAZIONE ACQUE DI SECONDA PIOGGIA
	TUBAZIONE ACQUE DA RIUTILIZZARE
	TUBAZIONE IRRIGAZIONE
	TUBAZIONE TROPPO PIENO

		RIFERIMENTO SERVIZIO GASTECHSERVICE S.R.L. <small>VIA MARCONI, 10 - 70135 BARI TEL. 080.4300000 - FAX 080.4300002</small>	
COMMITTENTE TOTALERG Via dell'Industria 92 00144 - ROMA Tel. 06-500921		UBICAZIONE Lecce, Viale Rossini Codice Punto Vendita: NI006751	
TAVOLA	PROGETTO	DATA	
02	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE AI SENSI DEL R.R. N.26 DEL 9/12/2013	22/09/2014	
REVISIONE	TITOLO	NOME FILE	SCALA
00	Planimetria stato futuro	NI006751_00-24-2013.dwg	1:200
FOGLIO		DIS.	CONTR.
1/1		T.M.	D.P.





Comune di Lecce

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: Settore Pianificazione e sviluppo del territorio

Dirigente: Arch. LUIGI MANIGLIO

Raccolta particolare del servizio

N° DetDS 00108/2015-CDR XIV del 23/09/2015

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° 02042-2015 del 23/09/2015

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico sul suolo mediante irrigazione, delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento provenienti dall'impianto per la distribuzione carburanti con marchio TotalErg sito in Lecce al Viale Rossini n. 89 PV NI006751 – richiedente Società Gestioni Europa S.r.l.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 23/09/2015 al 07/10/2015 .

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto arch. Luigi Maniglio, in qualità di Dirigente, attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 2042 , composta da n° 8 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Lecce, li 24 SET. 2015

Firma e Timbro dell'Ufficio
DIRIGENTE U.T.C.
SETTORE URBANISTICO
Arch. Luigi Maniglio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.